

PL 120/A

Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Sardegna

Presentatori dell'emendamento:

TARZU - ORRU
DORU - CIUSA - PORCU - COCCO - GORGIA - URPI - PIZZUTO
TICCA - COCEN

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☒ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dalla diffusione della dermatite nodulare bovina contagiosa ((Lumpy Skin Disease) nel territorio regionale e di favorire la tempestiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale consentendo la ripresa economica e produttiva delle imprese zootecniche è autorizzata, per i primi interventi urgenti, la spesa complessiva di euro 18.200.000 di cui:

a) euro 17.200.000 per il tramite dell'Agenzia Laore, a sostegno delle imprese zootecniche, con sede operativa nel territorio regionale, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio o da eventuali effetti collaterali della vaccinazione obbligatoria;

b) euro 1.000.000 a sostegno delle imprese, con sede operativa nel territorio regionale, operanti nei settori della macellazione e trasformazione di carni per i mancati redditi derivanti dalle misure poste in essere al fine di garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare bovina contagiosa, ivi incluse le restrizioni sulla movimentazione dei capi e sulla commercializzazione dei prodotti derivati (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

2. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese zootecniche, approva, con propria deliberazione, le direttive di attuazione del presente articolo 1, lettere a) e b), con particolare riguardo:

a) alla tipologia e all'entità dei contributi,

b) alle modalità di erogazione degli stessi e alla loro eventuale cumulabilità,

c) ai requisiti dei beneficiari che devono essere individuati tra le imprese iscritte all'anagrafe zootecnica nazionale;

d) ai criteri e alle modalità attuative degli interventi.

3. Nella deliberazione di cui al comma 2, inoltre, è disciplinata l'istituzione di una unità di progetto, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, con funzioni di:

a) coordinamento e integrazione degli interventi;

b) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e dell'andamento dell'emergenza. In particolare dovrà essere verificato se dall'attuazione dell'intervento previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b) possano derivare effetti distorsivi di mercato connessi all'epizootia e alle misure restrittive.

4. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione competente per materia che si esprime entro quindici giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

5. Le eventuali economie derivanti dalla attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono essere riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale, per far fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime.
6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione con la quale riferisce dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti con gli interventi previsti dalla presente legge.

Relazione

In data 21 giugno 2025 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", ha confermato la positività per Lumpy Skin Disease (LSD) in campioni prelevati da bovini, con segni clinici compatibili alla malattia, in uno stabilimento ubicato in Comune di Orani (NU). La LSD (Dermatite Nodulare Contagiosa) è una infezione da virus che colpisce i bovini, classificata come malattia di categoria A ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, che comporta notevoli conseguenze sulla salute animale e importanti perdite produttive.

A fronte della evoluzione della situazione epidemiologica, riferita alla stessa malattia, confermata dalla rilevazione di ulteriori focolai sul territorio della regione Sardegna, si è imposta la necessità di dare avvio alle misure di prevenzione e controllo, nel puntuale rispetto delle prescrizioni regolamentari vigenti in materia. Ciò al fine di proteggere il patrimonio bovino isolano dal rischio di ulteriore diffusione della malattia.

In particolare, come chiarito nel Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (manuale operativo Lumpy Skin Disease - Dermatite nodulare contagiosa - Versione Rev. 2.0 – Giugno 2025), le misure da applicare in focolai confermati di LSD prevedono che il servizio veterinario della ASL competente per territorio applichi quanto prescritto dall'art. 19 del decreto legislativo 136/2022, dall'art.58 del Regolamento (UE) 2016/429 e dagli artt.11, 12 e, 14 del Regolamento (UE) 2020/687, e provveda affinché: "tutti gli animali recettivi detenuti nell'azienda siano abbattuti, in loco, quanto prima, all'interno dell'allevamento secondo uno dei metodi previsti dal Reg.1099/2009, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus della LSD durante e dopo l'abbattimento e smaltiti insieme ai corpi degli animali eventualmente deceduti in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009".

Di fronte ad una tale emergenza è necessario prevedere con urgenza misure tese a consentire il ripristino del patrimonio genetico e la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio e a compensare i danni correlati all'epizoozia così da mitigare le perdite economiche subite dagli allevatori.

La legge prevede, inoltre, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, l'istituzione di una unità di progetto con funzioni di coordinamento e integrazione nell'attuazione degli interventi e di monitoraggio dell'andamento della problematica.

Vista la necessità di conoscere lo stato di attuazione degli interventi la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione con la quale riferisce sui risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.

F.to

Proposta di legge n. 120/A

PRESENTATORI:

TWEN
DORU - CIUSA - PORCU - COCCO - AGUS - VRAI
PIZZURO - GARGA - TICCA - COCCO - ORRU

☐ soppressivo totale☒ sostitutivo totale☐ soppressivo parziale☐ sostitutivo parziale☐ modificativo☐ aggiuntivoTESTO EMENDAMENTO

ART. 6

“Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 18.200.000 per l’anno 2025, si fa fronte rispettivamente:

- a) quanto ad euro 12.000.000 mediante riversamento all’entrata del bilancio regionale delle economie di spesa certificate dall’Agenzia regionale Laore sugli interventi finanziati dalle leggi regionali n. 10 del 2020 (capitolo Laore SC 93.0410), n.17 del 2021 (capitolo Laore SC 93.0440 e SC 93.0454), n. 3 del 2022 (capitoli Laore SC93.0410, SC93.0407, SC93.0468), n.1 del 21.2.2023, art. 1, c.3 (capitolo Laore SC 93.0487), n. 17 del 2023 (capitolo Laore SC93.0494), D.G.R. nn. 64/51 del 18.12.2020 e 32/6 del 06.10.2023 (capitolo Laore SC93.0414), D.G.R. nn. 31/1 del 25.07.21 e 34/28 del 24.10.2023 (capitolo Laore SC93.0454) e L. R. del 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026) e D.G.R. 4/146 del 15 febbraio 24 (capitolo Laore SC93.0410), risultanti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, come riportato nel rendiconto dell’esercizio 2024 dell’Agenzia, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 2362 del 14 luglio 2025 e reso esecutivo dalla deliberazione della Giunta regionale n. 41/4 del 1 Agosto 2025 (Titolo 3, tipologia 500);
- b) quanto ad euro 6.200.000 mediante riversamento all’entrata del bilancio regionale di quota parte dell’avanzo disponibile di amministrazione al 31 dicembre 2024 accertato dall’Agenzia regionale Forestas con il rendiconto della gestione dell’esercizio 2024, approvato con provvedimento dell’Amministratore unico n. 30 del 23 luglio 2025 e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 42/48 del 7 agosto 2025.”

Relazione tecnico- finanziaria

La presente proposta di legge introduce un intervento economico straordinario a favore delle aziende zootecniche della Regione Sardegna, gravemente penalizzate dalla sospensione forzata della movimentazione dei bovini, disposta dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione della dermatite nodulare contagiosa.

Durante l’annata agraria in corso, presso gli allevamenti zootecnici del comparto bovino, si è verificata l’insorgenza della epizoozia denominata Dermatite nodulare contagiosa (*Lumpy skin disease*). Con la conferma da parte della competente ASL di alcuni focolai presso le aziende zootecniche della Sardegna, al fine di impedire la diffusione della malattia ad altri animali recettivi, si sono resi necessari provvedimenti sanitari ordinatori che prevedono sequestri cautelativi con blocco assoluto di movimentazioni in ingresso ed in uscita, abbattimenti e smaltimento dei capi con sintomatologia manifesta, nonché l’adozione di tutte le misure di biosicurezza appropriate e necessarie per evitare ogni possibile diffusione della malattia ad animali detenuti o selvatici non infetti.

Attualmente la Sardegna registra una dimensione della movimentazione di circa 80.000 capi all’anno, di cui mediamente 35.000 vengono macellati in Sardegna. Il blocco disposto comporta un notevole aggravio dei costi

aziendali che, solo in considerazione dell'integrazione della razione alimentare giornaliera, si aggira sui 3 o 4 euro a capo coinvolto oltre ad almeno ulteriori 2 euro giornalieri per capo per garantire la continuità aziendale. La situazione epidemiologica della malattia vede una dinamica in fase di evoluzione e, considerando una sospensione delle movimentazioni di almeno 60 giorni, si rende necessario un intervento straordinario che faccia fronte ai costi aggiuntivi sostenuti nell'immediato dalle aziende zootecniche del settore bovino. Per affrontare provvisoriamente l'emergenza si stima un fabbisogno finanziario di circa euro 18.200.000, di cui euro 1.000.000 per sostenere le imprese con sede operativa nel territorio regionale, operanti nei settori della macellazione e trasformazione di carni per i mancati redditi derivanti dalle misure poste in essere al fine di garantire il contenimento del contagio e della diffusione della dermatite nodulare. Lo stanziamento tiene conto del totale di capi macellati nel territorio regionale, circa 35.000 per anno, con una media di circa 2800 capi per mese per un periodo presunto di blocco della movimentazione di almeno 90 giorni.